

INDICE

	Pag.
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 - Soggetto passivo	3
Articolo 4 - Tariffe	4
Articolo 5 - Esenzioni ed Agevolazioni	4
Articolo 6 - Obblighi Tributari.....	5
Articolo 7 - Versamento dell'imposta.....	6
Articolo 8 - Destinazione delle risorse	6
Articolo 9 - Disposizioni in tema di accertamento.....	6
Articolo 10 - Sanzioni	7
Articolo 11 - Riscossione coattiva.....	7
Articolo 12 - Rimborsi.....	8
Articolo 13 – Contenzioso.....	7
Articolo 14 - Disposizioni finali.....	8

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Montepaone in materia di turismo, promozione della città e marketing territoriale.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01/01/2020 nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000 e dall'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Montepaone **nel periodo dal primo giugno al trentuno agosto di ogni anno.** Si prevede quindi una esclusione dall'applicazione dell'imposta nei mesi tradizionalmente di bassa stagione.
4. L'imposta è corrisposta per persona e per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Montepaone.
5. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extra alberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case religiose di ospitalità, residenze di campagna, centri soggiorno studi, centri di vacanza per ragazzi, rifugi escursionistici e di montagna, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Montepaone.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Montepaone, che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari, ovvero della riscossione e del versamento al

Comune, è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

3. L'imposta riscossa dal gestore della struttura ricettiva dovrà essere riscontrata tramite singole ricevute d'incasso ovvero all'interno del documento fiscale emesso per il pagamento.

Articolo 4 - Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale.
2. L'imposta di soggiorno è applicata per l'intera durata del soggiorno fatta eccezione per le case per ferie gestite da soggetti no profit, nonché case ed appartamenti per vacanze per i quali è applicata fino ad un massimo di quattordici pernottamenti e/o alloggiamenti consecutivi. Per tali strutture, dal quindicesimo giorno di soggiorno consecutivo in poi l'imposta non è dovuta.
3. Le tariffe giornaliere relative all'imposta, di cui ai commi precedenti, saranno applicate con gradualità e proporzionalità tenuto conto della classificazione prevista dalla normativa regionale sul turismo.
4. A tutte le altre strutture ricettive comunque denominate verrà applicata la tariffa corrispondente a quella prevista per la categoria più bassa.

Articolo 5 - Esenzioni ed Agevolazioni

1. Oltre ai residenti nel Comune di Montepaone, sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo (14) anno di età;
 - b) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente. L'applicazione dell'esenzioni sopra menzionate è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
 - c) i dipendenti delle catene alberghiere che alloggiano in qualità di ospiti gratuiti presso le strutture ricettive del Comune di Montepaone esclusivamente nei casi in cui siano nell'esercizio delle loro funzioni lavorative;
 - d) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;

- e) il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 Giugno 1931, n 773, ed al successivo regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 Maggio 1940, n 635;
- f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e di turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
- g) I gruppi scolastici e i loro accompagnatori delle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica;
- h) Gli sportivi di età inferiore ai 16 anni componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati o patrocinati dall'Amministrazione Comunale.

L' applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, dei relativi documenti giustificativi.

2. I minori oltre il compimento del 14° (quattordicesimo) anno di età e gli anziani oltre il compimento del 70° (settantesimo) anno di età usufruiranno di una riduzione della tariffa applicata pari al 50% delle tariffe stabilite ai sensi dell'art. 4.

Articolo 6 - Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine del trimestre, il numero di coloro che hanno pernottato, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.
2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:
 - informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura;
 - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia); qualora vi sia un rifiuto al pagamento da parte del soggetto passivo d'imposta, il gestore dovrà raccogliere in forma scritta una dichiarazione nominativa, indicante il numero e nome dei soggetti soggiornanti comprensivi di codice fiscale,

durata del soggiorno e ogni ulteriore elemento atto a consentire al Comune l'esazione coattiva dell'imposta.

- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno.

3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Montepaone.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il termine perentorio di sedici giorni dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso, mediante pagamento tramite bonifico bancario intestato al Comune di Montepaone.

Articolo 8 - Destinazione delle risorse

1. Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di fruizione e recupero dei beni culturali.
2. Il relativo gettito dovrà essere allocato nel bilancio dell'Ente, in entrata, in uno o più capitoli relativi al Turismo. Gli impegni di spesa finanziati con tale gettito, fino alla concorrenza delle entrate e con stanziamento su specifici capitoli di spesa, dovranno rispettare la destinazione di cui al precedente comma 1.

Articolo 9 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune, per tramite degli uffici competenti, effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 10 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
4. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12 - Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione, debitamente e preventivamente autorizzata dall'Ente, con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Montepaone almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.
2. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.
3. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Articolo 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 14 - Disposizioni finali

1. Per la finalità concernenti il monitoraggio dell'applicazione dell'imposta di soggiorno e la destinazione dei relativi proventi, l'Amministrazione Comunale costituisce un tavolo tecnico composto dai delegati della stessa ed i rappresentanti delle Associazioni di categoria.
2. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 D. Lgs n. 446/1997 nonché dell'art. 13 comma 15 del DL n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Finanza locale.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, nelle more della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.